TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 43

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° e art. 45, modif

Riduzione e perdita degli stipendi, del supplemento di servizio attivo e dell'indennita' militare per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e' ridotto nelle misure sottoindicate o non e' dovuto, nei seguenti casi:

E ridotto, da un massmio pari alla meta' ad un minimo pari al terzo, in caso di aspettativa per infermita'.

E' ridotto alla meta' ai sottufficiali in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non e' dovuto:

a) nelle aspettative per motivi privati;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita al grado.

Infine, dopo i primi due mesi, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla meta', ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione eccezionale riservata al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo che questo stabilira' al momento della concessione.

In tutti i casi previsti dal presente articolo e' sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

Sull'indennita' militare si applicano le stesse riduzioni o sospensioni che sullo stipendio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-43-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-44-comma-4-e-art-45-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it